



L'opportunità della formazione svolta interamente in azienda

■ ■ ■ GABRIELE FAVA*

■ ■ ■ L'accordo per il commercio del 23 settembre 2009, ha introdotto la "formazione esclusivamente aziendale", ossia quel tipo di formazione gestita integralmente dall'azienda, all'interno e/o all'esterno della stessa, senza ricorso a finanziamenti pubblici, corrisposti a tale titolo.

In attuazione a quanto disposto in materia di apprendistato professionalizzante dall'articolo 49, comma 5 ter, D.lgs. n. 276/2003, così come modificato dal Decreto legge n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, le parti coinvolte (Confcommercio, la Fisascat-Cisl, la Filcams-Cgil, la Uiltucs-Uil) hanno, dunque, individuato la definizione di "formazione esclusivamente aziendale" e i criteri per il ricorso alla stessa nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

Dal 25 giugno 2008, infatti, è stato previsto che, in caso di assunzione di un apprendista, il datore possa scegliere di impartire al lavoratore la formazione esclusivamente aziendale, senza applicare, come avveniva in passato, la disciplina a carattere regionale, regolata dal precedente comma 5 del decreto.

La formazione interna all'azienda, è noto, si articola in contenuti trasversali e di base, nonché in contenuti professionalizzanti. I profili formativi vanno individuati dai contratti collettivi di lavoro, i quali, devono anche

definire durata e modalità di erogazione della formazione; modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e registrazione nel libretto formativo.

Nell'accordo si evidenzia che il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal contratto nazionale del Terziario che l'apprendista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima (fissati dal Ccnl Terziario all'art. 55) che può avere il contratto di apprendistato.

L'attività formativa potrà essere svolta all'interno dell'azienda o anche in una struttura esterna. In ogni caso, il datore di lavoro dovrà avvalersi di figure con competenze idonee al percorso professionale dell'apprendista.

Rilevanti anche le novità sulla durata e sulle modalità di erogazione della formazione.

Innanzitutto, la formazione - ed è questo l'aspetto più innovativo - potrà essere svolta sia in aula, sia on the job, sia a distanza. L'importante è rispettare i contenuti formativi.

Per tutti i profili, poi, esiste un vincolo di ore di formazione per il primo anno di attività, che va da 120 ore a 80 ore. È, inoltre, ammesso che la formazione vada da 240 ore per tutta la durata del rapporto, come nel caso di inquadramento finale al sesto livello, a 400 ore per il lavoratore con inquadramento finale al III livello, in possesso di laurea.

Viene, dunque, meno il vincolo delle 120 ore annue di for-

mazione formale. In ogni caso, le ore di formazione andranno riproporzionate se la durata

dell'apprendistato è inferiore a quella stabilita dal Ccnl.

L'azienda dovrà mettere a disposizione degli apprendisti un referente, interno o esterno, che di fatto sostituisce la figura del tutor aziendale, responsabile dell'attuazione del programma formativo e con un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro certificherà l'avvenuta formazione e darà notizia all'interessato, al competente Centro per l'impiego e all'ente bilaterale, dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.

La suddetta certificazione sulla formazione svolta, che sostituisce il libretto formativo, in attesa della sua istituzione, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.

Le parti coinvolte potrebbero, già nei prossimi giorni, definire i contenuti professionalizzanti della "formazione esclusivamente aziendale".

*name partner dello studio Fava e Associati



Gabriele Fava

